

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1540)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1971

Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68,  
paragrafo 2, del trattato istitutivo della CEE

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione delle Comunità europee ha invitato, in più occasioni e da tempo, il Governo italiano ad abrogare, nei confronti dei Paesi membri della CEE, l'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 (disposizioni in materia di investimento di capitali esteri in Italia) il quale, pur permettendo che imprese costituite in tutto od in parte con capitali di provenienza estera contraggano in Italia debiti a medio e lungo termine od emettano obbligazioni, stabilisce, per le imprese medesime, limiti alla possibilità di indebitamento interno.

È stato, difatti, evidenziato dalla Commissione che le disposizioni dell'articolo 4 della citata legge attuano un trattamento discriminatorio verso i cittadini e le persone giuridiche degli altri Stati membri, sia per ciò che concerne il diritto di stabilimento, sia per quanto attiene alla disciplina di movimenti di capitali liberalizzati in appli-

cazione dello stesso trattato di Roma (articoli 52, 58, 67 e 68 del trattato medesimo).

Tali disposizioni sono relative: alla graduale soppressione, durante il periodo transitorio, delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; all'equiparazione delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità; alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; infine, alla disciplina di movimenti di capitali liberalizzati in applicazione degli articoli 67 e 68, paragrafo 2, del trattato di Roma.

In relazione a tali richieste, questo Ministero predispose uno schema di decreto presidenziale per la modifica dell'articolo 4 della legge citata, che doveva essere emanato in base alla legge 13 ottobre 1969, n. 740,

concernente la delega relativa alla III tappa del Mercato comune europeo.

Il testo del decreto è stato sottoposto all'esame della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 740, la quale ha rilevato la inopportunità di avvalersi della delega per la materia formante oggetto del provvedimento, e ciò in base al secondo comma dell'articolo 3 medesimo.

In conseguenza di tale parere, il decreto delegato non è stato emanato.

L'Esecutivo comunitario ha ora chiesto di conoscere se il Governo italiano ha adottato le norme abrogative dell'articolo 4 della legge n. 43.

È da rilevare, al riguardo, che la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3

della legge n. 740, nel ritenere inopportuno il ricorso alla delega per la modifica dell'articolo 4 della legge n. 43 del 1956, non escluse, anzi ritenne più opportuno, il ricorso ai normali strumenti legislativi (legge ordinaria o decreto-legge).

In adempimento di quanto richiesto dalla Commissione della CEE — richiesta di cui si è ritenuta la fondatezza — e ad evitare il ricorso contro l'Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato predisposto l'unito disegno di legge al fine di disapplicare le disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 43, nei confronti dei cittadini e persone giuridiche degli Stati membri della CEE.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernenti norme in materia di capitali esteri in Italia, non si applicano nei confronti dei cittadini ed enti degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE).